



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 DEL 19/12/2020

OGGETTO

LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
ARTIOLI GIUSEPPE	Sindaco	P
COCCONI MARCO	Assessore	P
MAGNANI SIMONA	Assessore	P
FONTANESI DANIELE	Assessore	P
MORI CLAUDIO	Assessore	P

Presenti: 5	Assenti: 0
-------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

La seduta si svolge in videoconferenza a causa emergenza da Covid-19

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.9, comma 2 bis del D.L.n.78/2010 convertito nella L.n.122/2010 e s.m.i., il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;*

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative per la decurtazione permanente da applicare, a partire dall'anno 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa;

RICHIAMATO l'art.1, comma 236 della L.n.208/2015 (Legge di stabilità 2016), successivamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.75/2017 il quale stabiliva che:

“236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art.23 del D.lgs. n.75/2017 il quale stabilisce, tra l'altro, che:

“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare

complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. (...)”

VISTI:

- la L.n.296/2006 ed in particolare l'art.1, comma 557 che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art.1, comma 557 quater in merito a quale limite fare riferimento;

- l'art.1, comma 762 della L.n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone che *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

DATO ATTO CHE il Comune di Campegine rispetta tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica;

CONSIDERATO che, in data 21/05/2018, è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

RICHIAMATO l'art.67 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate;

VISTI, in particolare i commi 3, 4 e 5 dell'art.67 del CCNL 21/05/2018, i quali prevedono la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

- 1 risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (art.67, comma 3, lett.c);
- 2 un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa (art.67, comma 4)
- 3 apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (art.67, comma 5);

ATTESO CHE, in data 27 aprile 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti tra l'altro l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 in caso di incremento del

personale derivante dall'applicazione di nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei comuni;

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato- Città tenutasi in data 30 gennaio u.s. la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa in data 13/05/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/09/2020, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1 comma 2) ossia dal 20/04/2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018; quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D.L. 34/2019;

RILEVATO che, in conformità alle disposizioni sopra citate, si è provveduto alla verifica ai fini dell'eventuale adeguamento del limite in esame, ed al calcolo del personale in servizio al 31/12/2018 raffrontato con quello 2020 (comprensivo delle assunzioni previste) dai quali si evince che non è procedere alla rideterminazione del limite del trattamento accessorio suddetto;

RISCONTRATA la necessità di fornire le seguenti linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente relativo all'anno 2020, con particolare riferimento alle risorse variabili di cui all'art.67, commi 4 e 5 CCNL del 21/05/2018, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale:

- Integrazione del fondo in applicazione dell'art.67, comma 3, lett.c) del CCNL 21/05/2008 di € 4.208,37 per incentivi funzioni tecniche;
- Integrazione del fondo in applicazione dell'art.67, comma 3, lett.c) del CCNL 21/05/2008 di € 1.450 per incentivi recupero evasione ICI;

VISTO l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

VISTO altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 82 del 16/12/2019 con la quale è stata disposta una variazione della composizione della delegazione trattante di parte datoriale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018;

RITENUTO di fornire alla stessa gli indirizzi per la contrattazione integrativa relativa all'anno 2020;

VISTO L'art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione Giunta comunale n.27 del 24/04/2019 ed il regolamento sul sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.69 del 08/08/2015, successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale n.59 del 30/07/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 79 del 12/12/2020 con la quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di fornire le seguenti linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2020, destinando risorse variabili come previsto dall'art.67, commi 3, 4 e 5 del CCNL 21/05/2018, nel rispetto di quanto stabilito dal succitato art.23 del D.Lgs.n.75/2017 e di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale:

- Integrazione del fondo in applicazione dell'art.67, comma 3, lett.c) del CCNL 21/05/2008 di € 4.208,37 per incentivi funzioni tecniche;
- Integrazione del fondo in applicazione dell'art.67, comma 3, lett.c) del CCNL 21/05/2008 di € 1.450 per incentivi recupero evasione ICI;

2. di fornire alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 82 del 16/12/2019, i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa all'anno 2020, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020:

- definizione di criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte;
- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità contrattuali, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale. Le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti per il periodo 2020, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 12/12/2020;

3. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate relativo all'anno 2020, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro